



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

TRIBUNALE CIVILE DI BARI- SEZIONE LAVORO

R.G. 12849/07 – DOTT.SSA DE PALO

UDIENZA DEL 16/12/2009

NOTE CONCLUSIVE

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco pro - tempore dott. Giuseppe Rana, rappresentato e difeso come in atti

RESISTENTE

CONTRO

La Sig.ra Liuzzi Anna Maria, elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti;

RICORRENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato in data 25/10/2007, la Sig.ra Liuzzi ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al pagamento delle somme relative al servizio svolto nei giorni di riposo settimanale per il periodo gennaio 1999 – dicembre 2005, quantificate in € 2.853,46, con conseguente condanna del Comune di Modugno al pagamento delle somme suddette o, in alternativa, di quelle somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute in corso di causa. (doc.1)

Con il presente atto il Comune di Modugno, come sopra rappresentato e difeso, si costituisce nel presente giudizio, contestando la legittimità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi posti alla base del ricorso introduttivo del presente giudizio, esponendo quanto segue.

1. Profili di Inammissibilità della domanda.

Preliminarmente si eccepisce che la ricorrente afferma di non aver usufruito del giorno di riposo settimanale "a far tempo dal gennaio 1999 sino a tutto il 2005". Alla stregua di tanto la ricorrente stessa chiede la condanna dell'Ente al pagamento di tutte le somme dovute "per il periodo gennaio 1999 – dicembre 2005".

Orbene, la Sig.ra Liuzzi Anna Maria risulta assunta alle dipendenze del Comune di Modugno, a tempo indeterminato, a far data dall'1/11/2000, giusta determinazione Dirigenziale n. 393/RD/I Sett. del 18/10/2000 (doc.3).

Risulta, allora, evidente come il ricorso presenti degli elementi di inammissibilità atteso che il presunto diritto vantato dalla ricorrente sia riferito ad annualità in cui la stessa non era dipendente dell'Ente resistente e, per l'effetto, non si comprende quale tipo di servizio abbia svolto a far data dal gennaio 1999.

2. Prescrizione del credito.

In via subordinata si eccepisce l'intervenuta prescrizione del presunto credito azionato dalla ricorrente.

Infatti, in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, ai sensi di quanto previsto dalla L. 7 agosto 1985 n. 428 in materia di stipendio o assegni equivalenti, nonché per giurisprudenza ormai pacifica e consolidata sul punto in questione, in caso di competenze non subordinate ad operazioni di accertamento del diritto da parte dell'Amministrazione, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.(C.d.S. sez. VI sent. 20 febbraio 2002 n. 1042). Pertanto, poiché il ricorso risulta proposto per annualità

dal 1999 (??) al 2005, almeno per parte delle stesse si sarebbe verificata la prescrizione quinquennale.

3. Infondatezza della domanda.

Volendo entrare nel merito della pretesa azionata, si rileva che il riferimento operato dalla ricorrente all'art. 28 del CCNL 2000/2001 del 5 ottobre 2000 è improprio poichè quest'ultimo tratta dell'inquadramento retributivo del personale trasferito.

Al personale appartenente all'area di vigilanza, quindi anche alla odierna ricorrente, viene corrisposta l'indennità di turno prevista dall'art. 22 CCNL del 14/9/2000, con una elevazione del compenso orario ordinario pari al 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. C dello stesso CCNL (vedi nota del Responsabile Ufficio Ragioneria del 30 luglio 2007 prot. 38096 – doc.4).

Tale previsione contrattuale costituisce diretta applicazione dei principi introdotti dal D.P.R. 268/1987, negli enti locali, (Vedi art. 13), proprio per disciplinare la tipologia retributiva della “turnazione”. La stessa normativa, cioè l'art. 13 comma 7 D.P.R. 268/1987, prevede che le maggiorazioni corrisposte a titolo di indennità di turno sostituiscono qualsiasi altra indennità.

Chiarificatrice, sul punto, è la sentenza resa dalla Sez. V del Consiglio di Stato n. 1734 del 3/4/2006 : *Gli impiegati comunali con mansioni di vigile urbano, prestano servizio con una modalità che, nella terminologia dell'art. 13 D.P.R. n. 268 del 1987 (di emanazione della disciplina collettiva prevista con accordo sindacale) è definita di “ turnazione”. Nel suddetto art. 13 è previsto che, per le esigenze funzionali degli enti locali, possono essere istituiti “ turni di lavoro”. Il che significa avvicendamento per orari che non corrispondono soltanto a quelli di ordinaria apertura degli uffici. Tali sono, fra le altre, alcune esigenze dei servizi di polizia municipale, che devono essere prestati, in certa misura, per tutte le ore del giorno e per tutti i giorni della settimana. In dipendenza di queste modalità e della “rotazione ciclica*

degli addetti”, prevista dal comma 2 del citato art. 13 D.P.R. 268/1987, la disposizione in esame detta indicazioni sui modi di organizzare i turni del personale e sulla loro periodica assegnazione anche ai turni più usuranti, come quelli notturni, entro limiti massimi. A questa particolarità della prestazione di lavoro, l’art. 13 D.P.R. 268/1987 connette una maggiorazione della retribuzione oraria secondo misure crescenti per le ore diurne, per quelle notturne o festive, per quelle notturne e festive. Tali maggiorazioni, per espressa disposizione recata dallo stesso comma 7 “ sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno”. (conforme Cons. Stato Sez. V, sentenza del 23/1/2007 n. 223)

L’indennità di turno corrisposta ai sensi dell’art. 22 CCNL 14/9/2000 (vedi art. 13 D.P.R. 268/1987) non può, dunque, essere cumulata con la fattispecie prevista dall’art. 24 del medesimo CCNL (vedi art. 17 D.P.R. 268/1987), come, invece, risulterebbe dai conteggi depositati dalla ricorrente a corredo della propria pretesa.

L’infondatezza della pretesa della ricorrente, infatti, oltre che espressa previsione normativa, si ricava anche da giurisprudenza decisamente pacifica sul punto: “ Il comma 7 dell’art. 13 D.P.R. n. 268/1987, sulle turnazioni, dispone che le maggiorazioni ivi stabilite sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno, ne consegue che sono ricomprese anche quelle connesse con le altre esigenze contemplate dal successivo art. 17” (con. Stato, Sez. V – sent. del 23/1/2007 n. 221; Cons. Stato Sez. V, sent. del 23 /1/2007 n. 225; Cons. Stato Sez. V, sent. del 26/10/2006 n. 6401).

Oltre all’indennità di turno, corrisposta per le prestazioni rese in giorni festivi, tutti gli agenti di Polizia Municipale usufruiscono del giorno di riposo compensativo che viene disciplinato dal Dirigente del Settore Polizia Municipale, Maggiore Nicola Del Zotti, per contemperare le esigenze dell’Ente e quelle degli agenti di P.M.

La ricorrente, come si evince dai prospetti ferie – malattia e riposi compensativi per le annualità 2000 – 2005 che si depositano, ha regolarmente fruito della giornata di riposo compensativo a fronte del turno di lavoro prestato nella giornata festiva.

Poiché, infatti, la normativa prevede che la giornata di riposo compensativo deve essere fruita entro quindici giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo, dalla documentazione allegata risulta che la dipendente ha sempre fruito della giornata di riposo compensativo nell'ambito del suddetto periodo.

Si precisa, inoltre, che gli stessi agenti di P.M. concordavano con il Dirigente lo spostamento della giornata di riposo compensativo ad una data diversa da quella stabilita, al fine di soddisfare esigenze personali dei dipendenti stessi che, in tale modo, evitavano di dover presentare richiesta di ferie.

Senza che ciò comporti riconoscimento di diritto alcuno, si rileva, inoltre, che, alla luce di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro dell'1/9/1998 n. 352 (in G.U. n. 239 del 13 ottobre 1998) e della Circolare applicativa dello stesso Ministero del 23 dicembre 1998 n. 83 (in G.U. n. 83 del 2/1/1999) adottate in diretta applicazione dell'art. 16 L. 30/12/1991 n. 412 e dell'art. 22 L. 23/12/1994 n. 724, l'importo degli interessi legali non è cumulabile con quello della rivalutazione monetaria e, pertanto, l'importo minore viene assorbito da quello maggiore.

Si chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso presentato dalla Sig.ra Liuzzi.

All'udienza del 17/6/2009 la causa veniva rinviata all'udienza del 16/12/2009 con termine per l'Ente per il deposito di note nei dieci giorni precedenti detta udienza.

In considerazione di tutto quanto innanzi esposto, eccepito e dedotto, in tale atto, risulta opportuno ribadire non solo la circostanza, così come dimostrata dagli atti depositati nel fascicolo di parte, che la ricorrente ha regolarmente usufruito del turno di riposo nei termini di legge e, comunque, nei termini e-

spressamente concordati tra lo stesso lavoratore ed il Dirigente del Settore Polizia Municipale (circostanza che parte ricorrente non contesta), ma anche la non **cumulabilità tra l'indennità di turno percepita dagli agenti di polizia municipale (ex art. 13 D.P.R. 268/1987) e la maggiorazione stipendiale di cui all'art. 17 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268.**

A questo proposito si può riscontrare una posizione decisamente consolidata, sia dell'ARAN, sia della giurisprudenza:

- Secondo il parere dell'ARAN, in risposta al quesito con cui si chiedeva l'applicabilità al personale turnista, dell'art. 24 comma 5 CCNL del 2000(che ha recepito l'art. 17 DPR 268/1987 sopra citato) nel caso di prestazione lavorativa in giornata festiva: *“ Al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale spetta solo il compenso previsto dall'art. 22, comma 5, CCNL 2000 (cioè l'indennità di turno). Nel caso di turno ricadente in giornata domenicale, al dipendente va corrisposto ugualmente il solo compenso previsto dall'art. 22 comma 5, salvo il recupero in altro giorno del riposo settimanale. Per ciò che concerne la clausola contenuta nell'art. 24 comma 5 CCNL 2000, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, esso si riferisce solo al caso del dipendente che , ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o di giorno festivo settimanale (come nel caso di un dipendente che è chiamato a prestare la sua attività sempre di notte). (Quesito ARAN W20 in raccolta ARAN quesiti Enti Locali);*
- inoltre, dal punto di vista giurisprudenziale, i principi ora espressi vengono puntualmente confermati e fatti propri, come si evince da alcune sentenze del Consiglio di Stato: oltre alle pronunce già sopra riportate e rappresentate nell'atto di costituzione e risposta, nella decisione adottata dalla V sezione, in data 24 marzo 2006 n. 1518, si san-

cisce che “ *Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, la maggiorazione dello stipendio ivi prevista spetta agli impiegati che non abbiano fruito del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro; tale maggiorazione non spetta agli impiegati che – come di norma avviene per i vigili urbani - debbano lavorare nella giornata della domenica, usufruendo dell’ordinario turno di riposo in una precedente o successiva giornata feriale*”. Leggendo il testo integrale della sentenza si evince che le “particolari esigenze di servizio” così come richieste dall’art. 17 del DPR 268/1987 (recepito nell’art. 24 CCNL 2000) ai fini della maggiorazione stipendiale, non siano certamente riferibili ai casi in cui le esigenze di servizio derivino da un assetto organizzativo ben preciso, per cui, in via ordinaria l’orario di lavoro sia articolato in modo da dover far fronte ad esigenze di servizio distribuite su tutti i giorni della settimana, così come avviene, appunto, per i vigili urbani. Pertanto, sempre leggendo il testo della sentenza, si prevede chiaramente che, la fattispecie regolata dall’art. 17, poiché si riferisce a “ particolari esigenze di servizio” non è applicabile a servizi che ordinariamente devono essere svolti con possibile non fruizione del riposo festivo ordinario, come è quello degli addetti alla polizia municipale. (vedi anche Cons. Stato, V sez. sentenza 9 maggio 2006 n. 2561).

Pertanto, alla luce delle argomentazioni ed eccezioni tutte innanzi riportate, si insiste nelle conclusioni già rassegnate nell’atto di costituzione in giudizio, in merito alla declaratoria di inammissibilità della domanda ed alla infondatezza della stessa.

Con vittoria di spese di causa.

Modugno, 3 dicembre 2009

Avv. Cristina Carlucci